

## **DELIBERA N. 675/11/CONS**

### **ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 3, DELLA LEGGE 20 LUGLIO 2004, N. 215 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. - RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA (EMITTENTI CANALE 5, RETE 4 E ITALIA 1)**

#### **L'AUTORITA'**

NELLA sua riunione di Consiglio del 30 novembre 2011 ;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n° 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 28 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi approvato con delibera n. 417/04/CONS e successive modificazioni e integrazioni ;

VISTA la delibera n. 80/11/CSP del 29 marzo 2011, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011”*;

VISTA la delibera n. 127/11/CSP del 13 maggio 2011 con la quale la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità, avendo rilevato in base ai dati del monitoraggio che nella giornata di mercoledì 11 maggio il notiziario Tg4 aveva dedicato al Popolo della Libertà il 56,52%, al Partito Democratico il 10,78% e all’Unione di Centro l’11,15% del totale del tempo di parola destinato ai soggetti politici ed istituzionali in tutte le edizioni e, rispettivamente, il 72,14%, l’8,98% e il 7,12% del tempo di parola nelle edizioni principali e che nella giornata di giovedì 12 maggio aveva dedicato al Popolo della Libertà il 66,80% del totale del tempo di parola e nessun tempo ai partiti dell’opposizione nelle edizioni principali, ha ravvisato

l'inosservanza dell'ordine impartito con la delibera n. 114/11/CSP del 10 maggio 2011 da parte del Tg4 ed ha pertanto irrogato nei confronti della società RTI la sanzione pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 249/97, determinata in euro 100.000;

VISTE le delibere n. 134/11/CSP, 135/11/CSP e 136/11/CSP del 23 maggio 2011, con le quali la Commissione Servizi e Prodotti dell'Autorità ha irrogato nei confronti della società RTI le sanzioni pecuniarie di euro 258.000 (Tg4), euro 100.000 (Tg5) e euro 100.000 (Studio Aperto) per le violazioni dei principi della legge 28/2000 e delle disposizioni attuative approvate dall'Autorità con delibera n. 80/11/CSP – apparse direttamente sanzionabili a norma dell'art. 1, comma 31, della legge 249/97 - , riscontrate in relazione alle interviste del Presidente del Consiglio diffuse in data 20 maggio nelle edizioni del *prime time* dei citati notiziari (nonché nelle corrispondenti edizioni del Tg1 e del Tg2), interviste che sono risultate contenenti solo l'espressione di opinione e valutazioni politiche sui temi della campagna elettorale per i turni di ballottaggio delle province di Milano e Napoli fissati per i giorni 29 e 30 maggio ed omologhe per modalità di impostazione mediatica;

VISTA la nota del 7 giugno 2011 (prot n. 28637) del Servizio Comunicazione politica e risoluzione dei conflitti di interesse con la quale, stante l'accertamento della violazione delle norme di cui alla legge n. 28 del 2000 e alla legge n. 249 del 1997 di cui alle delibere sopra citate , è stato comunicato alla società RTI – Reti Televisive Italiane l'avvio del procedimento finalizzato ad accertare la presunta violazione dell'art. 7 della legge n. 215 del 2004, ed, in particolare, se la società RTI abbia fornito il sostegno privilegiato in favore del Presidente del Consiglio pro-tempore , On. Silvio Berlusconi, controllante di diritto e in modo indiretto la predetta società;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società R.T.I. spa in data 1° luglio 2011, ulteriormente precisate nell'audizione svoltasi il 14 luglio 2011, nelle quali è stato evidenziato, in particolare, che:

- il concetto di “sostegno privilegiato” non può essere considerato automaticamente sussistente in caso di violazione delle norme parametro di cui alla legge 215/2004, ed in particolare delle norme di garanzia della parità di trattamento tra soggetti politici in periodo elettorale. Tale legge non riguarderebbe la materia elettorale, ma l'attività istituzionale dei titolari di cariche di Governo e le loro relazioni con le imprese, ed intenderebbe evitare che le imprese che fanno capo al titolare di cariche di Governo agevolino il medesimo nel compimento di atti di esercizio dei propri poteri affetti da conflitti di interessi e che nessuno dei comportamenti di RTI oggetto delle delibere richiamate dalla comunicazione di avvio del procedimento avrebbe avuto alcuna correlazione con atti compiuti dal Governo in carica o dal suo Presidente, né con atti adottati in conflitto d'interessi, nel senso disposto dalla legge 215/04;

- tale interpretazione è idonea ad evitare che l'art. 7, comma 1, della legge 215/04 si risolva in un mero doppione delle norme parametro e che i provvedimenti conformativi e sanzionatori emessi dall'Autorità, in applicazione di tale norma, diano luogo ad illegittimi *bis in idem* rispetto all'attività applicativa delle medesime norme parametro. Peraltro, anche in una nozione forzatamente più ampia del concetto di sostegno privilegiato, sorgerebbe la necessità, per poter produrre l'illecito contestato, di effettuare l'analisi dei contenuti della comunicazione/informazione effettuata dall'insieme delle testate RTI, contenuti che dovrebbero risultare favorevoli al titolare di cariche di Governo, mentre non sarebbe sufficiente la sola verifica numerica della ripartizione dei tempi dedicati a notizie relative a più soggetti politici;
- la fattispecie di cui all'art. 7, comma 1, della legge 215/04, per garantirne la compatibilità con gli art. 21 e 41 Cost., dovrebbe inoltre considerarsi illecito di danno, il che richiederebbe la dimostrazione del fatto che il titolare di cariche di governo abbia ricevuto un concreto vantaggio, a danno dell'interesse pubblico; e che, dall'analisi dei comportamenti contestati, nulla lascerebbe supporre che gli stessi abbiano avuto una qualsiasi conseguenza sul risultato elettorale della campagna per le elezioni amministrative del maggio 2011. La contestazione riguarda fatti verificatisi in occasione di consultazioni elettorali amministrative che per loro natura non sarebbero riferibili ad attività del Governo nazionale, né comporterebbero giudizi politici su di esso da parte dell'elettorato; e che, non vi sarebbe, quindi, in ogni caso, concreta possibilità che le condotte di RTI oggetto delle delibere citate dalla contestazione possano aver offerto sostegno di sorta al titolare di carica di Governo, appunto, nazionale;
- il contenuto della delibera 127/11/CSP ha accertato l'inottemperanza all'ordine di cui alla delibera 114/11/CSP, in relazione a due sole giornate di programmazione del "Tg4" (11 e 12 maggio), rispetto a cui sarebbe stato ravvisato un differenziale tra i tempi di parola attribuiti al PDL ed alle forze di opposizione e che l'Autorità, in ragione di non meglio precisate "esigenze eccezionali", con tale decisione si è discostata dai canoni interpretativi in precedenza seguiti in modo pressoché costante. L'Autorità avrebbe condotto un'analisi limitata a tre sole giornate di programmazione, avrebbe proceduto ad un monitoraggio giornaliero delle trasmissioni, anziché settimanale, avrebbe focalizzato l'attenzione sulle edizioni principali, imponendo un modo che si discosterebbe da tutta la prassi precedente. Inoltre, anche ove dovesse essere accolta la nozione di "sostegno privilegiato" comprensiva di qualunque vantaggio arrecato al titolare di cariche di governo sul piano elettorale, l'illecito contestato non potrebbe comunque considerarsi integrato, in quanto un simile accertamento richiederebbe l'analisi dei contenuti della comunicazione effettuata, che dovrebbero risultare favorevoli al titolare di cariche di governo;
- con le delibere sanzionatorie del 23 maggio 2011 (nn. 134/11, 135/11, 136/11), prescindendo da qualsiasi preventiva enunciazione di una regola conformativa in sede regolamentare o provvedimento, l'Autorità avrebbe introdotto un nuovo criterio di sindacato sulla modalità stilistica di confezionamento delle interviste ad esponenti politici, ravvisando la violazione della l. 28/00 in base al fatto che le tre interviste al

Presidente del Consiglio trasmesse dai telegiornali RTI apparissero “omologhe per modalità di esposizione mediatica”. Nessuna norma della legge 28/00 consente di sindacare le modalità con cui l’intervistatore formula le proprie domande, i contenuti delle stesse, l’atteggiamento più o meno rispettoso od incalzante da assumere nei confronti dell’intervistato, la scelta di consentire a questi la compiuta espressione del proprio pensiero o, viceversa, di interrompere per sovrapporre il punto di vista dell’intervistatore a quello dell’intervistato. Il fatto di aver proposto l’opinione dell’on. Berlusconi, raccogliendone le prime dichiarazioni dopo vari giorni di silenzio seguiti al risultato del primo turno delle consultazioni elettorali di per sé non può aver attribuito alcun genere di vantaggio al medesimo: all’esatto contrario, le interviste hanno consentito al pubblico di conoscere la posizione dell’intervistato, e di valutarla con piena cognizione di causa, nel pieno perseguimento della funzione propria dell’informazione in materia politica. Sussisteva l’interesse del pubblico a conoscere le posizioni dell’intervistato, come confermato dal fatto che la notizia delle interviste è stata ripresa e commentata da tutta la stampa nazionale; il fatto che le interviste si siano soffermate su temi di natura politica è connaturale alle interviste stesse, il cui oggetto era rappresentato, appunto, dalle posizioni del *leader* della maggioranza dopo il risultato negativo del primo turno elettorale. Non esisterebbe un divieto di intervistare *leader* di partito, titolari di cariche di Governo, su temi elettorali, né vi sarebbero regole che stabiliscano le modalità formali ed i contenuti di tali interviste: in caso contrario, sussisterebbe una palese violazione del principio di libera manifestazione del pensiero;

- va, in ogni caso, rilevato che R.T.I. ha posto in essere, in qualità di editore, una cospicua attività di controllo e orientamento nei confronti delle redazioni dei notiziari diffusi sulle proprie reti nazionali. Infatti tramite la propria Direzione Regolamentazione e Adempimenti Istituzionali la società ha provveduto, in ogni fase della campagna elettorale, a fornire alle redazioni ed ai direttori dei telegiornali aggiornamenti ed indicazioni circa la necessità di garantire la puntuale applicazione della legge 28/2000 e delle deliberazioni applicative adottate dall’Autorità. Già ad inizio della campagna elettorale, la Direzione ha diramato i documenti riepilogativi degli obblighi normativi e delle previsioni regolamentari di cui alla delibera 80/11/CSP, cui sono seguiti l’informativa relativa alla circolare Agcom recante “Chiarimenti interpretativi sulla diffusione di “videomessaggi” nei programmi di informazione”, l’informativa sulla delibera 224/11/CSP, con esortazione a tenere adeguatamente conto del richiamo impartito dall’Autorità a tutto il sistema televisivo nazionale, i puntuali richiami inoltrati alle direzioni dei telegiornali a seguito della delibera 114/11/CSP in ottemperanza all’ordine di riequilibrio impartito da Agcom (in tale comunicazione sono state evidenziate le novità dei criteri di valutazione definiti dall’Autorità per gli ultimi tre giorni della campagna elettorale, indicando in modo esplicito la necessità di modificare le prassi redazionali sino ad allora seguite); anche in occasione del turno di ballottaggio è stata nuovamente specificata la necessità di assicurare il pieno rispetto dei principi di equilibrio ed imparzialità dell’informazione;

- le scelte delle redazioni dei telegiornali non sono coercibili da parte dell'editore e che RTI ha realizzato ogni attività di orientamento e controllo delle redazioni e del personale giornalistico compatibilmente con le garanzie di libertà ed autonomia che devono essere riconosciute, dall'editore, agli organi di informazione e ai singoli giornalisti . Dunque, non è configurabile, a carico della società l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, richiesto per l'integrazione di qualsiasi illecito sanzionato per via amministrativa e che, pertanto, non potrebbe configurarsi sostegno privilegiato a favore del titolare di cariche di Governo perché RTI ha comunque dato luogo ad ogni possibile condotta, dalla medesima esigibile, per impedire la violazione della norma parametro;

VISTA l'integrazione istruttoria disposta dal Servizio comunicazione politica e risoluzione dei conflitti di interessi ai sensi dell'art. 8 del regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi;

CONSIDERATO che nella riunione del 28 settembre 2011 l'Autorità ha disposto lo svolgimento di approfondimenti istruttori, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del citato regolamento, al fine a) di effettuare la comparazione dei dati del monitoraggio interno forniti dalla parte con i dati del monitoraggio dell'Autorità; b) di approfondire il tema delle eventuali conseguenze sanzionatorie ai sensi della disciplina del conflitto di interessi, qualora le violazioni della legge in materia di par condicio elettorale non siano state successivamente reiterate;

CONSIDERATO, pertanto, che il termine di definizione del citato procedimento è stato conclusivamente fissato alla data del 5 dicembre 2011, giusta comunicazione debitamente inviata dall'Autorità alla parte;

VISTO il parere del Servizio giuridico del 24 novembre 2011 (prot. sgiur/1562/11) , reso in riscontro all'approfondimento istruttorio di cui al citato punto b), con il quale è stato messo in luce quanto segue. La disposizione recata dall'art. 7 della legge 215/04 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compiti di vigilanza, di accertamento e sanzionatori sui comportamenti delle imprese (facenti capo al titolare di cariche di governo), laddove tali comportamenti, oltre a violare le c.d. norme parametro (contenute nella legge n. 223/1990, n. 249/1997, n. 28/2000 e n. 112/2004), forniscano nel contempo un "sostegno privilegiato" al titolare di cariche di governo. Il potere di disciplinare le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dalla legge compete all'Autorità, che lo ha esercitato con la delibera n. 417 del 2004, *Regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi*, che è stata successivamente integrata dalla delibera n. 392 del 2005, *Modifiche e integrazioni al regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi*. Nulla dice il legislatore sui rapporti e sulla eventuale concatenazione procedimentale dei due accertamenti, quello relativo alla violazione della norma parametro e quello relativo, invece, al sostegno privilegiato fornito attraverso tale violazione.

La disposizione primaria prevede tuttavia , inequivocabilmente, ai fini dell'esercizio di siffatti compiti di vigilanza, accertamento e sanzione da parte dell'Autorità, che sia previamente intervenuto l'accertamento della violazione delle norme parametro. L'"accertamento" come è evidente, è l'accertamento definitivo contenuto nel provvedimento finale (gli "accertamenti", vi si dice, ad esempio, sono comunicati direttamente ai Presidenti dei due rami del Parlamento: ed è evidente che non può che trattarsi di accertamenti definitivi e non di mere "ipotesi accusatorie") adottato dall'Autorità per effetto della violazione delle norme parametro da parte dell'impresa. Se così è, l'avvio della procedura di accertamento delle situazioni di conflitto di interessi ( per sostegno privilegiato) presuppone necessariamente la previa definizione delle procedure istruttorie relative alla violazione delle norme parametro. L'esercizio del potere sanzionatorio è poi nello specifico condizionato al previo esperimento di una diffida all'impresa che, avendo violato le norme parametro, abbia conseguito l'effetto di offrire un sostegno privilegiato al Governo. Solo in caso di reiterazione di tale condotta dopo la diffida sarà dunque possibile l'esercizio, da parte dell'Autorità, del potere sanzionatorio ad essa concesso, con l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste nelle "norme parametro" eventualmente aumentate di un terzo. Ma l'esercizio del potere di diffida presuppone, a sua volta, il permanere delle condizioni per l'eventuale perpetuarsi della violazione contestata da parte dell'impresa, e cioè, nello specifico, che tale comportamento possa essere reiterato in permanenza del periodo elettorale (alla cui durata sono condizionati una serie di obblighi specifici in capo alle imprese di comunicazione). In questo senso la giurisprudenza appare pacifica<sup>1</sup>. E' ben vero che la struttura di siffatte procedure rende di fatto altamente improbabile, in tali fattispecie, l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per sostegno privilegiato, a differenza dell'ordinarietà dei casi di violazione che, non essendo legati a periodi contingentati, ne consentono l'esercizio tempestivo. Ma è altrettanto vero che la norma primaria non consente interpretazioni difformi da quella prospettata, che pure ne riduce l'effettività nella specifica fattispecie;

CONSIDERATO, in funzione di controdeduzioni alle eccezioni dedotte dalla parte, quanto segue:

- l'illecito di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 215 del 2004 , la cui competenza è affidata all'Autorità, si deve ritenere del tutto autonomo rispetto all'adozione o preparazione di atti di governo in conflitto di interessi. Se così non fosse non si potrebbe procedere all'accertamento dell'illecito di competenza dell'Autorità, se non all'esito dell'accertamento da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 3 della legge

---

<sup>1</sup> Tar Lazio sez. terza ter sent. n. 08443/2011 nelle cui motivazioni si legge: "nella misura in cui la diffida viene ricondotta nella categoria degli ordini di non fare ( o divieti), impone un obbligo , rispetto al quale la sanzione si configura come un posterius , nel senso che viene irrogata al cospetto di un comportamento che non si conforma all'obbligo" (enfasi aggiunta).

215/04. Al contrario, le diverse competenze attribuite dalla legge 215/04 alle due Autorità si pongono su piani paralleli e indipendenti, sia in relazione ai soggetti nei confronti dei quali l'accertamento viene svolto, sia in relazione alle norme violate, sia anche in relazione agli interessi tutelati. Il danno all'interesse pubblico previsto dall'art. 3 della legge 215/04 come declinato dal regolamento approvato con deliberazione 16 novembre 2004 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, *nei casi in cui l'atto o l'omissione del titolare della carica di governo sono idonei ad alterare il corretto funzionamento del mercato*, è componente che resta quindi estranea alla valutazione dell'illecito di competenza dell'Autorità;

- la rilevata diseguaglianza nella ripartizione dei tempi dedicati a notizie relative ai vari soggetti politici, anche in assenza dell'analisi dei contenuti della comunicazione effettuata, ed il rilevato carattere marcatamente elettorale delle interviste del Presidente del Consiglio diffuse in data 20 maggio nelle edizioni del *prime time* dei notiziari facenti capo alla società RTI, sono astrattamente suscettibili di sostanziare il sostegno privilegiato di cui all'art. 7 della legge 215/04, e ciò non può non comportare l'avvio del relativo procedimento anche al fine di dare maggior spazio all'esercizio del diritto di difesa e alla ponderazione delle singole fattispecie da parte dell'Autorità;
- circa l'elemento soggettivo, la parte esclude che nelle fattispecie considerate vi sia stato dolo specifico rappresentato dall'intenzione di favorire il titolare di cariche di governo. Al riguardo, alla luce delle regole generali sull'illecito amministrativo, deve ritenersi sufficiente al fine della configurazione dell'illecito in questione anche la mera colpa. Sotto questo profilo, si deve, tuttavia, rilevare che la parte ha trasmesso la documentazione costituita da circolari aziendali interne inviate dagli uffici amministrativi alle strutture editoriali della società che puntualmente richiamano la necessità dell'osservanza delle norme in tema di parità di accesso dei soggetti politici al mezzo televisivo e dell'ottemperanza ai provvedimenti emessi dall'Autorità (note del 3 marzo 2011, 24 marzo 2011, 30 marzo 2011, 4 aprile 2011, 5 aprile 2011, 8 aprile 2011, 13 aprile 2011, 15 aprile 2011, 19 aprile 2011, 21 aprile 2011, 27 aprile 2011, 29 aprile 2011, 3 maggio 2011, 4 maggio 2011, 5 maggio 2011, 6 maggio 2011, 9 maggio 2011, 10 maggio 2011, 11 maggio 2011, 13 maggio 2011, 20 maggio 2011, 21 maggio 2011, 22 maggio 2011, 25 maggio 2011, 27 maggio 2001) ed ha avviato un monitoraggio interno dei propri notiziari, sia pure strutturato su parametri differenti rispetto a quelli utilizzati dall'Autorità;

CONSIDERATO che le violazioni accertate con la delibera n. 127/11/CSP del 13 maggio 2011 e con le delibere nn. 134/11/CSP, 135/11/CSP e 136/11/CSP del 23 maggio 2011, ed oggetto di sanzioni, non sono risultate reiterate nel successivo periodo

della campagna elettorale per le elezioni provinciali e comunali del 15 e 16 maggio 2011, conclusasi con i ballottaggi del 29 e 30 maggio 2011, e che la società ha comprovato di aver posto in essere le misure correttive per ottemperare al riequilibrio nell'applicazione dei principi sul pluralismo dell'informazione ;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 3, della legge n. 215 del 2004 prevede che in caso di accertamento di comportamenti che, in violazione delle disposizioni di cui alle leggi n. 223/90, n. 249/97 e n. 28/2000, forniscono un sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo, l'Autorità diffida l'impresa interessata a desistere dal comportamento contestato e ad adottare, ove possibile, le necessarie misure correttive. In caso di inottemperanza entro il termine assegnato, l'Autorità infligge all'impresa le sanzioni previste dalle disposizioni richiamate al comma 1, aumentate di un terzo in relazione alla gravità della violazione;

CONSIDERATO di fare propri gli orientamenti istruttori espressi dal Servizio giuridico dell'Autorità, secondo i quali l'esercizio del potere sanzionatorio è nello specifico condizionato al previo esperimento di una diffida all'impresa che, avendo violato le norme parametro, abbia conseguito l'effetto di offrire un sostegno privilegiato al Governo. Solo in caso di reiterazione di tale condotta dopo la diffida sarà dunque possibile l'esercizio, da parte dell'Autorità, del potere sanzionatorio ad essa concesso, con l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste nelle "norme parametro" eventualmente aumentate di un terzo. Ma l'esercizio del potere di diffida presuppone, a sua volta, il permanere delle condizioni per l'eventuale perpetuarsi della violazione contestata da parte dell'impresa, e cioè, nello specifico, che tale comportamento possa essere reiterato in permanenza del periodo elettorale, alla cui durata sono condizionati una serie di obblighi specifici in capo alle imprese di comunicazione. E' ben vero che la struttura di siffatte procedure rende di fatto improbabile, in tali fattispecie, l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per sostegno privilegiato, a differenza dell'ordinarietà dei casi di violazione che non essendo legati a periodi contingentati ne consentono l'esercizio tempestivo. Ma è altrettanto vero che la norma primaria non consente interpretazioni difformi da quella prospettata, che pure ne riduce l'effettività nella specifica fattispecie;

RITENUTA, pertanto, nella specifica fattispecie esaminata, l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di diffida ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 20 luglio 2004, n. 215, anche alla luce dei precedenti costituiti dalle delibere n. 618/09/CONS e n. 327/10/CONS;

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

**DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento avviato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 20 luglio 2004, n. 215 nei confronti della società RTI Reti Televisive Italiane Spa, per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 30 novembre 2011

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Stefano Mannoni

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola